



Bellinzona, 25 ottobre 2017

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 53**  
**CONCERNENTE IL REGOLAMENTO**  
**PER LA FORNITURA DI ACQUA**  
**POTABILE**

Commissioni competenti: Commissione della legislazione  
Commissione della gestione

Lodevole Consiglio comunale,  
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,

il Municipio, sottopone alla vostra attenzione il progetto per un nuovo Regolamento comunale la fornitura di acqua potabile per le decisioni di competenza del Consiglio comunale.

**1. Introduzione - Premessa**

La costituzione del nuovo Comune, scaturita nell'aprile 2017 dal processo aggregativo che ha coinvolto i Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio e Sementina, comporta la necessità di uniformare le normative ed il tariffario dell'acqua potabile, finora disciplinati da altrettanti singoli regolamenti. Il presente messaggio riguarda pertanto l'adozione di un nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile che verrà applicato a tutto il comprensorio della nuova Città di Bellinzona, garantendo l'indispensabile parità di trattamento nei confronti dell'utenza.

In questo particolare contesto, si è ritenuto opportuno elaborare il nuovo documento sulla base del "Regolamento tipo" messo a disposizione dall'Ufficio cantonale della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (versione 2.5 – giugno 2017), piuttosto che intervenire apportando modifiche puntuali alle normative finora esistenti.

Il modello utilizzato è uno strumento completo e moderno, che risponde alle mutate esigenze tecnico - amministrative del settore idrico e tiene conto delle direttive emanate dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il testo base è stato in principio adottato nella sua integrità, fermo restando che alcuni articoli sono stati modificati in relazione alle specifiche esigenze della nuova Città.

La sistematica degli argomenti è allineata agli intendimenti cantonali e commentata brevemente. Particolare attenzione è stata dedicata al sistema tariffario della Città e a questo proposito vi rimandiamo al capitolo XI per le spiegazioni di dettaglio.

Ricordiamo che, in attesa della ridefinizione secondo criteri uniformi della nuova legislazione comunale, vale quanto previsto dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) e dal Decreto legislativo (DL) votato dal Gran Consiglio il 21 marzo 2016. In particolare i regolamenti e le ordinanze degli ex Comuni rimangono applicabili nei rispettivi comparti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (principio generale previsto dalla LAggr all'art. 16 cpv. 3, richiamato nel Decreto legislativo all'art. 7).

Segnaliamo, infine, che la proposta di regolamento oggetto del presente messaggio è stata sottoposta alla Sezione Enti Locali rispettivamente all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico per un esame preliminare e un preavviso di merito. Il documento che vi sottoponiamo tiene già conto delle osservazioni e delle proposte di modifica formulate dai servizi cantonali citati.

## **2. Struttura regolamento**

Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile è strutturato in 14 capitoli principali, così suddivisi:

- I. Definizioni
- II. Basi legali
- III. Disposizioni generali
- IV. Impianti di distribuzione
- V. Allacciamenti
- VI. Installazioni interne
- VII. Fornitura dell'acqua potabile
- VIII. Apparecchi di misura
- IX. Finanziamento
- X. Costi di allacciamento
- XI. Tasse
- XII. Cauzioni
- XIII. Multe, contestazioni e procedure
- XIV. Disposizioni transitorie e finali

### **3. Nel merito**

#### **I – Definizioni**

Nel primo capitolo si sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel Regolamento, ripresi poi successivamente nei vari articoli, tramite un glossario che ne specifica il significato.

#### **II – Basi legali**

Vengono elencate – suddivise in due gruppi - leggi ed ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti in Svizzera come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

#### **III – Disposizioni generali**

In questo capitolo (artt. 1 – 12) si definiscono l'Istituto della Sezione acqua potabile delle Aziende municipalizzate di Bellinzona (in seguito denominata Azienda), il campo d'applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi dell'Azienda con le rispettive competenze. Sono pure enunciati i principi generali di contabilità, la definizione di zona di distribuzione, nonché i compiti dell'Azienda.

Segnaliamo che il perimetro del comprensorio di distribuzione – disciplinato dall'art. 11 – denominato "Zona di distribuzione", corrisponde a quello delle zone edificabili indicate dai piani regolatori degli ex Comuni, oggi quartieri della Città di Bellinzona.

Considerato inoltre l'iter procedurale avviato per la costituzione dell'ente autonomo comunale – Azienda Multiservizi Bellinzona - precisiamo che, a tempo debito, le citate disposizioni saranno oggetto di modifica limitatamente agli adattamenti redazionali che si renderanno necessari per la corretta formulazione nel testo dei nuovi organi e delle loro competenze.

#### **IV – Impianti di distribuzione**

L'art. 13 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti e degli impianti di distribuzione. Analogamente all'art. 11 già citato in precedenza, questo strumento pianificatorio corrisponde a quello vigente negli ex Comuni.

Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso come pure la messa a terra che - contrariamente al passato ed in ossequio delle nuove disposizioni emanate dall'Associazione dei produttori e distributori di energia elettrica della Svizzera italiana (ESI) - non potrà essere installata utilizzando le condotte dell'acqua potabile.

Parimenti si segnala che, in base all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5

febbraio 1996) l'acquisto e l'intera gestione degli idranti sono di competenza del Comune.

## **V - Allacciamenti**

Questo capitolo (artt. 21 – 32) disciplina le modalità procedurali, tecniche e di diritto di superficie per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile, nonché i doveri del titolare di un allacciamento.

## **VI – Installazioni interne**

Seguono, agli articoli 33 – 41, una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente l'Azienda sono tenuti a ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti di trattamento dell'acqua potabile.

## **VII – Fornitura dell'acqua potabile**

Questo capitolo, tramite gli articoli 42 – 55, definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Dopo la definizione di prelievo abusivo ed il disciplinamento delle forniture temporanee e quelle ad altri Enti pubblici, si determinano le modalità di prelievo per installazioni che richiedono portate particolari, come l'utilizzo di acque proprie.

## **VIII – Apparecchi di misura**

Si tratta di un paragrafo dedicato alla definizione tecnica e procedurale dell'installazione, della responsabilità e della gestione dei contatori, che regola nel contempo anche le possibili disfunzioni (artt. 56-63).

## **IX – Finanziamento**

Questo capitolo (artt. 64 – 66) enuncia i principi di gestione finanziaria dell'Azienda unitamente alla determinazione del tariffario.

## **X – Costi di allacciamento**

Agli articoli 67 – 74 vengono riassunte le tipologie di costo legate alla realizzazione degli allacciamenti, esplicitate tramite un'apposita tabella comprendente importi minimi e massimi, nell'ambito dei quali il Municipio fisserà tramite ordinanza i tariffari applicabili.

In particolare rileviamo le seguenti posizioni:

- **tassa di allacciamento**, stabilita sulla base del diametro della condotta di allacciamento sia per condotte in polietilene che duttile;
- **costi effettivi di posa delle tubazioni**;
- **costi effettivi di collaudo**.

## **XI – Tasse**

Questo capitolo (artt. 75 – 78) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologie tariffarie. Anche in questo caso sono previste delle forchette con importi minimi / massimi entro i quali il Municipio definirà l'importo determinante tramite apposita ordinanza.

## **XII – Cauzioni**

Questa parte del Regolamento (artt. 79 – 84) statuisce sul disciplinamento delle cauzioni richieste secondo le diverse tipologie di titolare d'abbonamento allo scopo di prevenire le insolvenze.

## **XIII – Multe, contestazioni e procedure**

Come dice il titolo, questo capitolo (artt. 85 – 86) tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dall'Azienda.

## **XIV – Disposizioni transitorie e finali**

L'art. 87 disciplina l'abrogazione di ogni precedente Regolamento, in particolare quelli degli ex Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina, o di altra disposizione in contrasto con le nuove normative che entreranno in vigore a far capo dal 1. gennaio 2018.

## **4. Sistema tariffale**

Il Regolamento propone sostanzialmente due tipologie di tasse, destinate al finanziamento del servizio, segnatamente la **tassa di allacciamento** e quella di **utilizzazione**.

Per quanto riguarda la **tassa di allacciamento** ricordiamo che si tratta di un importo percepito una tantum, allorquando il privato si allacci ad una condotta, quale controprestazione per il diritto di utilizzare un impianto di un servizio pubblico. Consiste, quindi, in una partecipazione diretta dei proprietari alle spese d'investimento effettuate dall'Azienda. Le tariffe proposte variano a seconda dei materiali adottati per l'esecuzione degli allacciamenti come pure dei diametri della condotta (esterno / interno).

Per la **tassa di utilizzazione**, il Municipio riconferma la suddivisione del tributo in due distinte tipologie, ovvero tassa base e tassa sul consumo.

Rammentiamo che la tassa base viene prelevata indipendentemente dall'utilizzo del servizio ed è finalizzata a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione degli impianti oltre alla creazione di riserve per futuri investimenti (costi fissi). A questo proposito, le raccomandazioni fornite dalla SSIGA indicano un grado di copertura che varia da un minimo del 50% ad un massimo dell'80%.

Rispettivamente, la percentuale di prelievo consigliata a copertura dei costi variabili tramite la tassa di consumo, varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50%.


Nella definizione delle forchette con gli importi minimi e massimi per entrambe le tasse, il Municipio ha tenuto conto di tali intendimenti come pure dell'impatto finanziario derivante dalla realizzazione delle opere previste dal PCAI-B (Piano cantonale di approvvigionamento del Bellinzonese) e dal nuovo Acquedotto della Valle Morobbia (VMO).

La tassa base è commisurata al diametro del contatore e quindi al potenziale prelievo istantaneo dell'elemento allacciato (tabella A).

La tassa di consumo è stabilita moltiplicando l'utilizzo d'acqua effettivo annuo (m<sup>3</sup> misurato dal contatore) per il costo al metro cubo, sia per l'utenza che per i rivenditori all'ingrosso (enti pubblici). Si tratta pertanto di un tributo prelevato proporzionalmente, nel rispetto del principio di causalità. Abbiamo inoltre inserito una specifica tipologia tariffaria denominata "Acqua greggia" da applicare nel caso di allacciamenti discosti, prevalentemente fuori zona edificabile, dove spesso l'acqua erogata dall'Azienda non è trattata e pertanto maggiormente soggetta al rischio di contaminazione, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse (tabelle B/D).

Per il consumo temporaneo con prelievo da idranti viene prevista una tassa di consumo in base al consumo effettivo misurato al contatore (tabella A) unitamente ad una **tassa forfetaria** basata sul periodo di utilizzo (Tabella C).

A titolo di confronto segnaliamo che le attuali tariffe della Città di Bellinzona si situano nella fascia bassa rispetto alla media Svizzera (cfr. grafico Fornitura dell'acqua: fonte Sorveglianza dei Prezzi)



\*Ohne die 25 % Teuersten und ohne die 25 % Günstigsten.

Nel rispetto del principio della parità di trattamento, i quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio, a tutt'oggi sprovvisti di contatore, entro il 31 dicembre 2019 saranno parimenti dotati di tali apparecchi.

Nel frattempo, in attesa che il sistema di rilevamento letture sia armonizzato, per l'utenza di questi quartieri si propone una tariffa forfetaria basata sostanzialmente sul numero dei rubinetti presenti nella proprietà allacciata alla rete idrica. Segnaliamo che il costo relativo al primo rubinetto corrisponde alla tassa base annua dovuta per un contatore del diametro di 20 mm (tipologia maggiormente utilizzata nonché diametro minimo).

Nell'intento di condividere questo bene prezioso con le tante popolazioni sfavorite che purtroppo non ne possono ancora beneficiare, e in segno di presa di coscienza dell'importanza che l'acqua potabile riveste quale risorsa indispensabile per l'uomo, l'Esecutivo comunale propone infine di devolvere un ricorrente e tangibile contributo finanziario di 1 cts per ogni m3 fatturato all'utenza (il cui ricavato è stimato in circa CHF 40'000.00 annui) ad Associazioni riconosciute e attive nell'ambito della promozione di progetti tesi a garantire l'accesso all'acqua potabile nel mondo. Altre Aziende hanno già aderito a questa iniziativa riconoscendo, ad esempio, l'impegno della Croce Rossa svizzera nella costruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e di impianti sanitari nei Paesi in via di sviluppo.

Il Municipio ritiene infine che il sistema tariffario che sottoponiamo alla vostra attenzione, garantisca un buon equilibrio fra le esigenze finanziarie del servizio – che deve di regola autofinanziarsi mantenendo comunque tariffe socialmente sopportabili – e quelle dell'utente.

Ulteriori informazioni possono essere messe a disposizione delle Commissioni fermo restando che le tasse dovranno essere fissate dal Municipio tramite apposita Ordinanza nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dal Regolamento.

## **5. Previsione a medio termine**


Come visto al capitolo precedente, il nuovo Regolamento determina i criteri e le forchette per la definizione delle tasse del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Per poter determinare le forchette inserite nel Regolamento e per poter in seguito fissare le tasse nell'Ordinanza è stata condotta un'approfondita analisi delle reti, delle infrastrutture e dei relativi costi degli acquedotti dei 13 ex Comuni, ora aggregati. Il seguente grafico mostra il costo al metro cubo dell'acqua potabile negli ex Comuni (gli utenti di Moleno, Preonzo e S. Antonio non hanno un contatore per cui non era definita una tassa di consumo).



M.M.N. 53 – Concernente il regolamento per la fornitura di acqua potabile

---



Sono pure stati presi in considerazione gli importanti investimenti in corso (in particolare il progetto di nuovo acquedotto in corso di finalizzazione che fa capo alla zona di riserva idrica di Gorduno-Gnosca, PCAI-B) e quelli che verranno realizzati nei prossimi anni (acquedotto della Valle Morobbia, VMO).

Sulla base delle suddette valutazioni e grazie alle sinergie attese dal processo aggregativo in seno alle AMB, possiamo già sin d'ora prevedere che le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, rimarranno anche in futuro molto interessanti.

Nel concreto si prevede di mantenere la tassa di consumo dell'acqua potabile per la nuova Bellinzona a partire dal 2018 a 85 cts/m<sup>3</sup> (corrispondente al prezzo della vecchia Bellinzona) mentre considerando gli investimenti a medio termine (in particolare il progetto VMO) ci aspettiamo di poter mantenere detto costo anche in futuro entro il franco al metro cubo.

## **6. Conclusioni**

Con questo nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile riteniamo di poter dotare la nostra Azienda di un valido strumento, conforme alle vigenti normative in materia e indispensabile per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva.

Il Municipio è convinto che la sua adozione permetterà di operare con procedure tecniche e amministrative più mirate e trasparenti a beneficio di tutta l'utenza.

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E' approvato il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile della Città di Bellinzona, come al testo allegato che forma parte integrante del presente messaggio municipale.
2. Il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile entra in vigore con il 1. gennaio 2018.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Mario Branda  
Il Segretario: Philippe Bernasconi



**Allegati:**

- Nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile